

207.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti e progetti di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	4739	Proposta di legge n. 60-102-104-535-868- 869-889-960-962-1600-1957-2052-2331-2397- 2496-2521-2604-2606-2608:	
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (Sostituzione di un componen- te)	4739	(Articolo 1 del testo unificato)	4723
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	4741	(Emendamenti subemendamenti ed arti- coli aggiuntivi accantonati)	4724
Ministro del bilancio e della programma- zione economica (Trasmissione di docu- mento)	4741	(Ordine del giorno)	4729
Missioni vevolevoli nella seduta del 30 giugno 1993	4739	Proposte di legge:	
Mozioni concernenti la bioetica (Risoluzione Mattioli ed altri)	4731	(Annunzio)	4739
		(Approvazione in Commissione)	4739
		Richieste ministeriali di parere parlamen- tare	4741
		Risoluzione, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	4742

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTA DI LEGGE: TASSI; OCCHETTO ED ALTRI; MAMMÌ; FORLANI ED ALTRI; ALTISSIMO ED ALTRI; ALTISSIMO ED ALTRI; PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE; POTÌ; TATARELLA; SAVINO; PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE; ZANONE; MATTARELLA ED ALTRI; BOSSI ED ALTRI; SAVINO; LANDI; NANIA; SAVINO; SEGNI ED ALTRI — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (60-102-104-535-868-869-889-960-962-1600-1957-2052-2331-2397-2496-2521-2604-2606-2608)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE, NEL TESTO UNIFICATO DELLA
COMMISSIONE

NUOVE NORME PER L'ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento, con arrotondamento allo 0,5, del totale dei seggi, è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Il venticinque per cento dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84 »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico e successive modificazioni e integrazioni »;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede, il primo per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, il secondo per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale ».

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI

(articolo 1)

1. Piemonte 1 (provincia di Torino).
2. Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbania).
3. Lombardia 1 (provincia di Milano).
4. Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia).
5. Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi).
6. Trentino-Alto Adige.
7. Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo).
8. Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno).
9. Friuli-Venezia Giulia.
10. Liguria.

11. Emilia-Romagna.
12. Toscana.
13. Umbria.
14. Marche.
15. Lazio 1 (provincia di Roma).
16. Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone).
17. Abruzzi.
18. Molise.
19. Campania 1 (provincia di Napoli).
20. Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno).
21. Puglia.
22. Basilicata.
23. Calabria.
24. Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta).
25. Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna).
26. Sardegna.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ACCANTONATI**

Aggiungere il seguente articolo:

1. Le circoscrizioni elettorali coincidono con il territorio delle regioni.

1. 25.

Segni.

Aggiungere il seguente articolo:

1. Le circoscrizioni elettorali hanno un ambito territoriale corrispondente a quello delle regioni.

Conseguentemente, sostituire la tabella con la seguente:

1. Piemonte.
2. Lombardia.
3. Trentino-Alto Adige.
4. Veneto.
5. Friuli-Venezia Giulia.
6. Liguria.
7. Emilia-Romagna.
8. Toscana.

9. Umbria.
10. Marche.
11. Lazio.
12. Abruzzo.
13. Molise.
14. Campania.
15. Puglia.
16. Basilicata.
17. Calabria.
18. Sicilia.
19. Sardegna.

1. 26.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituire la tabella con la seguente:

**TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI
(articolo 1)**

I. Italia nord-occidentale (capoluogo Milano), composta dalle seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.

II. Italia nord-orientale (capoluogo Venezia), composta dalle seguenti regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.

III. Italia centrale (capoluogo Roma), composta dalle seguenti regioni: Lazio, Toscana, Umbria, Marche.

IV. Italia meridionale (capoluogo Napoli), composta dalle seguenti regioni: Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

V. Italia insulare (capoluogo Palermo), composta dalle seguenti regioni: Sicilia, Sardegna.

Tab. 1.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Sostituire la tabella con la seguente:

**TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI
(articolo 1).**

1. Piemonte.
2. Lombardia I (province di Milano, Lodi e Pavia).

3. Lombardia II (province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova).

4. Trentino-Alto Adige - Veneto - Friuli-Venezia Giulia.

5. Liguria.

6. Emilia-Romagna.

7. Toscana.

8. Umbria - Marche.

9. Lazio.

10. Abruzzi - Molise.

11. Campania.

12. Puglia.

13. Basilicata - Calabria.

14. Sicilia.

15. Sardegna.

Tab. 2.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Sostituire la tabella con la seguente:

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI

(articolo 1).

1. Piemonte.

2. Lombardia I (province di Milano, Lodi e Pavia).

3. Lombardia II (province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova).

4. Trentino-Alto Adige - Veneto.

5. Friuli-Venezia Giulia.

6. Liguria.

7. Emilia-Romagna.

8. Toscana.

9. Umbria - Marche.

10. Lazio.

11. Abruzzi - Molise.

12. Campania.

13. Puglia.

14. Basilicata - Calabria.

15. Sicilia.

16. Sardegna.

Brescia

Tab. 3.

Boato, Giuliari, Rutelli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO TAB. 5.

Sostituire i numeri 11), 12) e 21) con i seguenti:

11) Emilia-Romagna 1 (province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Rimini); Bologna;

11-bis) Emilia-Romagna 2 (province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena); Parma.

12) Toscana 1 (province di Firenze, Pistoia, Prato, Arezzo, Siena); Firenze;

12-bis) Toscana 2 (province di Pisa, Lucca, Livorno, Massa Carrara, Grosseto); Pisa.

21) Puglia 1 (province di Bari, Foggia); Bari.

21-bis) Puglia 2 (province di Lecce, Brindisi, Taranto); Taranto.

0. Tab. 5. 1 (già 0. Tab. 5. 1. e 0. Tab. 5. 2).

Baccarini, Giovanardi, Biasci, Lucchesi, Maccheroni, Casilli, Leccisi, Lia.

Sostituire la tabella con la seguente:

TABELLA A

REGIONE	Sede Ufficio centrale circoscrizionale
1) Piemonte 1 (provincia di Torino)	Torino
2) Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbania)	Novara
3) Lombardia 1 (provincia di Milano)	Milano
4) Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	

REGIONE	Sede Ufficio centrale circoscrizionale
5) Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	Mantova
6) Trentino-Alto Adige	Trento
7) Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	Verona
8) Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)	Venezia
9) Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10) Liguria	Genova
11) Emilia-Romagna	Bologna
12) Toscana	Firenze
13) Umbria	Perugia
14) Marche	Ancona
15) Lazio 1 (provincia di Roma)	Roma
16) Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	Frosinone
17) Abruzzi	L'Aquila
18) Molise	Campobasso
19) Campania 1 (provincia di Napoli)	Napoli
20) Campania 2 (provincia di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	Benevento
21) Puglia	Bari
22) Basilicata	Potenza
23) Calabria	Catanzaro
24) Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	Palermo
25) Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	Catania
26) Sardegna	Cagliari.

Tab. 5.

La Commissione.

Alla tabella, sostituire il n. 15 con il seguente: « Lazio 1 (comune di Roma) ».

Conseguentemente, sostituire il n. 16 con il seguente: « Lazio 2 (province di Roma, di Viterbo, di Rieti, di Latina e di Frosinone) ».

Tab. 4.

D'Onofrio, Carelli.

Sostituire il titolo della allegata tabella con il seguente: Tabella A – Circoscrizioni elettorali.

Tab. 6 (ex 1. 54).

La Commissione.

Aggiungere il seguente articolo:

1. Ai fini della elezione dei deputati rappresentanti gli italiani residenti all'estero vengono costituite, in relazione alle aree geografiche di cui all'allegata tabella 1, « le circoscrizioni estere ». Le circoscrizioni estere sono riservate agli elettori, cittadini italiani residenti all'estero, e sono dislocate sul territorio della Repubblica, presso la Corte di appello di Roma, ove si svolgono le operazioni di scrutinio dei voti provenienti dall'estero.

2. Il numero dei deputati da eleggere di cui al comma 1 viene definito per ogni circoscrizione « estera » sulla base dei risultati dell'Anagrafe degli italiani all'estero istituita presso il Ministero dell'interno e del censimento, così come previsto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

3. Il numero complessivo dei deputati da eleggere come rappresentanti degli italiani all'estero vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, è fissato nel numero di venti. Detto numero è ricompreso in quello costituzionalmente determinato.

Conseguentemente, dopo la tabella aggiungere la seguente:

TABELLA PER LE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI ALL'ESTERO
(articolo 1, comma 2)

- 1) Europa;
- 2) America del nord;
- 3) America del sud;
- 4) Oceania, Asia e Africa.

1. 10.

Tremaglia, Foschi, Tatarella, Nania, Tassi, Tiscar, Sterpa, Ricciuti, Enzo Balocchi.

Aggiungere il seguente articolo:

1. Ai fini della elezione dei deputati rappresentanti gli italiani residenti all'estero vengono costituite le circoscrizioni « estere ».

2. Il numero dei deputati da eleggere per ogni circoscrizione « estera » verrà definito con apposita legge sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe degli italiani all'estero istituita presso il Ministero dell'interno e dal censimento, così come previsto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

1. 12.

Tiscar, Enzo Balocchi, Sterpa.

Aggiungere il seguente articolo:

1. Alla revisione dei collegi elettorali prevista dall'articolo 6, comma 6, si procede anche nel caso di modifica costituzionale o di legge ordinaria riguardante l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero.

6. 015.

La Commissione.

SUBEMENDAMENTI

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 6. 016
(NUOVA FORMULAZIONE).

Al comma 1, sostituire le parole: entro quattro mesi con le seguenti: entro due mesi.

0. 6. 016. 2.

Sterpa, Nania, Tatarella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'espressione: per corrispondenza.

0. 6. 016. 3.

Fischetti, Brunetti, Lucio Magri.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e comunque come uffici legittimati a ricevere — anche a mezzo posta — i plichi con i voti ed a smistarli ad appositi uffici in Italia.

0. 6. 016. 4.

Barbera, Bassanini, Marri, Fischetti, Brunetti.

Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

0. 6. 016. 5.

Sterpa, Tatarella, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro due mesi.

0. 6. 016. 6.

Sterpa.

Aggiungere il seguente articolo:

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per regolare il diritto di voto degli elettori italiani residenti stabilmente o temporaneamente

all'estero con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per gli italiani residenti all'estero possibilità del voto per corrispondenza sulla base dei documenti necessari ricevuti dal sindaco del comune di ultima iscrizione; se temporaneamente all'estero i documenti vengono trasmessi su domanda al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori;

b) utilizzazione degli uffici consolari come uffici legittimati a ricevere — anche a mezzo posta — i plichi con i voti ed a smistarli ad appositi uffici in Italia;

c) individuazione delle modalità per lo spoglio e lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero;

d) possibilità per gli elettori che rientrano in Italia di votare presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

2. I decreti legislativi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro, previo parere di una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati designati d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e da tre rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero.

3. Con apposite norme si provvederà altresì a regolare, la possibilità, per i marittimi imbarcati all'estero, di votare sulla nave nella quale si trovano, con invio dei voti in Italia per lo spoglio e lo scrutinio da regolare con le modalità definite nei decreti legislativi di cui al precedente comma.

6. 016.

Governo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

1. Il Governo dalla Repubblica è delegato ad emanare, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

uno o più decreti legislativi per regolare il diritto di voto degli elettori italiani residenti stabilmente o temporaneamente all'estero con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per gli italiani residenti all'estero possibilità del voto per corrispondenza sulla base dei documenti necessari ricevuti dal sindaco del comune di ultima iscrizione; se temporaneamente all'estero i documenti vengono trasmessi su domanda al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori;

b) utilizzazione degli uffici consolari come sede di espressione del voto e comunque come uffici legittimati a ricevere — anche a mezzo posta — i plichi con i voti ed a smistarli ad appositi uffici in Italia;

c) individuazione delle modalità per lo spoglio e lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero;

d) possibilità per gli elettori che rientrano in Italia di votare presso la sezione nelle cui liste sono iscritti;

e) garanzia, mediante le procedure più idonee, della personalità, libertà e segretezza del voto;

f) garanzia della completezza di informazione e della libertà di propaganda per le candidature e per le liste.

2. I decreti legislativi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro. Sugli schemi dei decreti legislativi viene richiesto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero; detto parere deve essere espresso entro cinque giorni. Entro i tre giorni successivi all'espressione del parere da parte del Consiglio generale degli italiani all'estero, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, unitamente al parere suddetto, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commis-

sioni permanenti competenti per materia; detto parere va espresso entro i successivi quindici giorni. Si prescinde dai pareri suindicati qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

3. Con apposite norme si provvederà altresì a regolare la possibilità, per i marittimi imbarcati all'estero, di votare sulla nave nella quale si trovano, con invio dei voti in Italia per lo spoglio e lo scrutinio da regolare con le modalità definite nei decreti legislativi di cui al presente articolo.

6. 016. (nuova formulazione)

Governo.

Aggiungere il seguente articolo:

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 6, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

6. 014.

La Commissione.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in relazione alla legge recante nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati;

premesso che:

l'applicazione della legge n. 91 del 1992, concernente nuove norme sulla cittadinanza, trova di fatto notevoli e defatiganti difficoltà da parte dei discendenti degli italiani all'estero per quanto si riferisce al riconoscimento o al riacquisto della cittadinanza — che a sua volta condiziona l'esercizio del voto — sia per quanto riguarda l'iter delle pratiche consolari e/o comunali corrispondenti;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di agevolare il più possibile l'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero, anche attraverso una semplificazione delle procedure e degli adempimenti da espletare.

(9/60/1).

Meo Zilio, Maroni.

MOZIONI GERARDO BIANCO ED ALTRI (N. 1-00169), POGGIOLINI ED ALTRI (N.1-00195), MATTIOLI ED ALTRI (N. 1-00196), RENZULLI ED ALTRI (N. 1-00197), CONTI ED ALTRI (N. 1-00198), RODOTÀ ED ALTRI (N. 1-00199), CONCERNENTI LA BIOETICA.

RISOLUZIONE (*)

La Camera,

premesso che:

sulle questioni inerenti alle tematiche di bioetica e, in particolare, alle biotecnologie e all'ingegneria genetica, alla fecondazione artificiale, alla terapia genica, ai trapianti d'organo, alla tutela della vita, è aperto nel paese un dibattito di grande rilevanza;

su tali questioni, anche in sede internazionale e in particolare in sede comunitaria, è rivolta l'attenzione continua del legislatore;

nel nostro paese è stato istituito, come organo di consulenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale per la bioetica, che — sulle principali questioni citate — ha già effettuato importanti ricognizioni delle posizioni espresse in campo scientifico, tecnologico, culturale e morale;

la enorme avanzata delle tecnologie di intervento sulle strutture biologiche rispetto alle stesse conoscenze scientifiche pone dei problemi assolutamente nuovi a fronte dei principi — da tempo giustamente consolidati nella nostra cultura — della libertà e autonomia del lavoro scientifico e, ancor più, richiede attente valutazioni delle possibili applicazioni;

in particolare, a fronte di una ben limitata conoscenza — ad esempio, della complessità del sistema cellulare, delle reciproche interazioni cellulari e più in generale sistemiche —, sono oggi disponibili tecniche di manipolazione di cui non possiamo valutare le conseguenze sia dal punto di vista degli organismi umani che

dal punto di vista del possibile impoverimento della diversità biologica e per il futuro dell'ecosistema planetario in tutti i suoi aspetti;

che, in presenza di tali modificazioni nel rapporto tra la natura e l'uomo — collocato dalle odierne capacità in una posizione di « potere » alle cui ripercussioni è opportuno prestare la massima attenzione — appare indispensabile una tempestiva disciplina legislativa dei fenomeni che il nostro ordinamento non contempla, in quanto, evidentemente, non è accettabile considerare legittima ogni azione tecnicamente possibile, in quanto ciò significherebbe a maggior ragione in un ambito così delicato qual è quello concernente la vita, accedervi secondo un approccio meramente tecnicistico e, cioè, fondato sulla presunta sufficienza di un'autoregolamentazione interna della scienza, mentre tali scelte non possono essere svincolate da una presa di posizione in termini di consapevolezza e di responsabilità da parte della società nel suo insieme;

in questa complessa materia appare opportuno procedere con prudenza, rispetto ed attenzione alle ragioni di tutti, evitando di innescare contrapposizioni che finirebbero per degenerare in vere e proprie guerre di religione e stimolando invece la collaborazione e il dialogo;

sulle biotecnologie, con particolare riferimento a piante e animali modificati geneticamente, sono presenti in campo internazionale rilevanti interessi economici, non sempre attenti agli interessi della collettività, che spingono per ottenere normative — in particolare, in sede comunitaria — in materia di brevettazione;

il Parlamento europeo ha approvato, il 16 marzo 1989, una risoluzione che respinge la brevettazione e la registrazione di animali manipolati geneticamente;

l'Italia è tra i paesi più impegnati nella promozione delle ricerche del Progetto Genoma Umano e, rispetto alle nuove tecnologie di analisi del patrimonio genetico umano, sono stati evidenziati rischi legati all'uso di tali informazioni e delicati problemi di libertà e diritti umani;

nell'opinione pubblica c'è una sempre maggiore sensibilità nei confronti delle altre specie animali e cresce il rifiuto, sostenuto anche da settori rilevanti della comunità scientifica, nei confronti di metodiche di sperimentazione che comportino sofferenze per gli animali;

inadeguata appare l'attenzione che viene rivolta agli effetti — somatici, genetici e di sconvolgimento del sistema immunitario — dei processi produttivi e degli oggetti delle produzioni — in particolare per quanto riguarda l'industria chimica e le sue applicazioni all'agricoltura — delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti prodotte dalle attività antropiche, pur mantenendo e valorizzando la diversità delle ispirazioni e delle culture presenti tra i gruppi parlamentari e all'interno stesso dei gruppi,

si impegna

ad attivare in tale complessa materia strumenti propri — indagini conoscitive e proposte di legge — attuando una interlocuzione efficace con il Comitato nazionale di bioetica e con i settori scientifici, culturali, religiosi — nazionali e internazionali — che a tali questioni dedicano la loro attività, e legiferando in particolare:

per stabilire la protezione giuridica dell'embrione umano, ammettendo esclusivamente gli interventi di carattere terapeutico che lo riguardano e vietando ogni sperimentazione che non sia riconducibile a tale finalità;

per una normativa coerente e precisa, sulla riproduzione assistita, da farsi solo in strutture pubbliche e private esplicitamente autorizzate e adeguatamente controllate dal Ministero della sanità, che assicuri in primo luogo i diritti del nascituro alla identità, alla salute ed alla sicurezza e quelli della donna alla salute e alla sicurezza,

impegna il Governo:

a sostenere e precisare — anche con il necessario supporto finanziario e legislativo — il ruolo del Comitato nazionale per la bioetica in modo che esso sia strumento efficace di consulenza per il Governo e per il Parlamento ad ispirare la propria azione in tutte le sedi interne e internazionali a un rigoroso principio di non commercializzazione del corpo umano e dei suoi prodotti, escludendo ogni forma di appropriazione privata, con particolare riguardo al divieto di brevettabilità, delle sequenze del genoma umano;

a farsi promotore, anche in collegamento con le istituzioni comunitarie, e, tenendo conto dell'impegno dell'Italia nel Progetto Genoma Umano, di azioni di studio e ipotesi di legislazione atte ad evitare la ricomparsa di fenomeni di discriminazione legati alle nuove tecnologie di analisi del patrimonio genetico umano; in particolare per quanto riguarda i rischi già evidenziati legati all'uso di tali informazioni nella limitazione dell'accesso al lavoro, nelle assicurazioni sanitarie e sulla vita, nell'uso improprio e nella mancanza di riservatezza, nello studio di tratti psichici e comportamentali, nel riferimento alle differenze genetiche tra diverse popolazioni;

a riesaminare la posizione assunta dal nostro paese in sede comunitaria a proposito della proposta di direttiva concernente la brevettazione di prodotti derivati dalle biotecnologie, con particolare riferimento a piante e animali modificati geneticamente ed anche in connessione alla brevettazione di sequenze geniche e altro

materiale biologico di provenienza umana, dal momento che evidenti motivi di ordine etico e valutazioni di ordine sociale e ambientale dovrebbero infatti condurre a una posizione di rifiuto dell'estensione del diritto brevettuale al materiale di origine umana e agli organismi viventi;

ad assumere iniziative, anche di carattere legislativo che tengano conto dell'orientamento comunitario e che vietino pertanto la produzione di animali transgenici e la loro brevettazione industriale;

a predisporre — in attesa del più ampio approfondimento in questa materia sopra sollecitato — un piano che preveda la riconversione dei laboratori e degli sta-

bilimenti ove si compiono esperimenti di ingegneria genetica sugli animali e dove vengono prodotti animali transgenici;

ad adottare, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 116/92 in materia di protezione degli animali da esperimento, un provvedimento che sopprima gli articoli 8 e 9 del decreto stesso, i quali consentono, in deroga, la sperimentazione senza anestesia su cani, gatti e primati non umani.

« Mattioli, Fronza Crepaz, Piro, Trupia Abate, Sbarbati Carletti ».

(*) Testo comprendente le modifiche annunciate in aula dall'onorevole Mattioli.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 30 giugno 1993.**

Caldoro, Caveri, Francesco Colucci, Raffaele Costa, De Carolis, de Luca, De Paoli, Fava, Ferrarini, Foschi, Garavaglia, Gottardo, Leccese, Malvestio, Matulli, Palermo, Principe, Rodotà, Sacconi, Spini, Trabacchini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Caldoro, Giorgio Carta, Caveri, Francesco Colucci, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, Diglio, Fava, Ferrarini, Foschi, Garavaglia, Gottardo, Leccese, Malvestio, Matulli, Nuccio, Palermo, Pisicchio, Principe, Renzulli, Spini, Trabacchini.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 29 giugno 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

PARLATO e POLI BORTONE: « Istituzione dei provvedimenti regionali alle opere di architettura moderna e contemporanea » (2847).

Sarà stampata e distribuita.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione odierna della XI Commissione permanente (Lavoro), in sede legislativa, sono state approvate le seguenti proposte di legge:

COLUCCI GAETANO ed altri: « Equiparazione del diploma di perito

aziendale e corrispondente in lingue estere a quello di ragioniere e perito commerciale » (1316); REBECCHI ed altri: « Equiparazione del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere a quello di ragioniere e perito commerciale » (1317) *in un testo unificato con il titolo: « Equiparazione del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere a quello di ragioniere e perito commerciale »* (1316-1317);

MANCINI VINCENZO ed altri: « Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l'assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali » (566).

Sostituzione di un componente la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi l'onorevole Amedeo Zampieri, in sostituzione dell'onorevole Virginio Rognoni, dimissionario.

Assegnazione di atti e progetti di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee n. L 149 e L 151 del 21 e 23

giugno 1993 e n. C167 e C171 del 18 e 22 giugno 1993 sono stati pubblicati i seguenti atti e progetti di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla III Commissione (Affari esteri e comunitari):

COM (93) 214 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni nel settore della pesca;

alla VI Commissione (Finanze):

COM (93) 237 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla libertà di gestione e di investimento dei fondi detenuti dagli enti di previdenza integrativa;

alla VIII Commissione (Ambiente):

COM (93) 218 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per le organizzazioni che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

alla IX Commissione (Trasporti):

COM (93) 214 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni nel settore della pesca;

COM (93) 218 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per le organizzazioni che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

alla X Commissione (Attività produttive):

Direttiva 93/23/CEE – Direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini;

Direttiva 93/24/CEE – Direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini;

Direttiva 93/25/CEE – Direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini;

Direttiva 93/35/CEE – Direttiva 93/35/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

COM (93) 218 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per le organizzazioni che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

alla XII Commissione (Affari sociali):

Direttiva 93/35/CEE – Direttiva 93/35/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

COM (93) 237 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla libertà di gestione e di investimento dei fondi detenuti dagli enti di previdenza integrativa;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Direttiva 93/23/CEE – Direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini;

Direttiva 93/24/CEE — Direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini;

Direttiva 93/25/CEE — Direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso, con lettera in data 26 giugno 1993, la decisione sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio finanziario 1992, pronunciata dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'udienza del 25 giugno 1993 (doc. XIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 26 giugno 1993, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 8 novembre 1986, n. 752, recante interventi programmati in agricoltura, ha trasmesso la relazione — predisposta dal ministro dell'agricoltura e delle foreste — sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge stessa relativa al periodo 1986-1990, unitamente al documento di analisi e valutazione del CIPE, previsto dalla stessa normativa (doc. LXVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina del professor Renato D'Angiò a presidente dell'Ente nazionale di assistenza magistrati (ENAM), del professor Giusto Monaco a presidente dell'Istituto nazionale del dramma antico e della professoressa Fiorella Padoa Schioppa Kostoris a presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica.

Tali richieste, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, sono deferite, rispettivamente, alla VII Commissione permanente (Cultura), alla VII Commissione permanente (Cultura) e alla V Commissione permanente (Bilancio).

Il ministro dei lavori pubblici ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di: « Rioridino della materia della concessione delle acque pubbliche e disciplina dell'importo dei canoni demaniali delle acque pubbliche, per le estrazioni di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua e per la concessione di spiagge lacuali ».

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, le richieste di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale: « Regolamento recante le condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato » e sullo schema di decreto ministeriale: « Regolamento recante le condizioni generali d'oneri per l'esecuzione dei servizi confezione e ma-

nutrizione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento ».

Tali richieste, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, sono deferite alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 30 luglio 1993.

**Annunzio di una risoluzione,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S p A*